

# PILLOLE GIURIDICHE

## RISTORNI



## MODIFICHE OIC 28

Le modifiche previste con gli emendamenti all'OIC 28 entreranno in vigore a decorrere dai bilanci che abbiano "inizio a partire dal 1° gennaio 2023".

### PARAGRAFO 23 A:

*"Per le società cooperative, **i ristorni**, di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, **sono iscritti tra i debiti quando**, nel rispetto dei criteri previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o all'articolo 2521 del codice civile, **sussiste un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni**. La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del rimborso come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura".*


### PARAGRAFO 23 B:

***"Se alla data di chiusura dell'esercizio non sussiste un'obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci ai sensi del paragrafo precedente, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci, sorge l'obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni"**.*

## EFFETTI DELLE MODIFICHE ALL'OIC 28

Con l'introduzione dei predetti paragrafi, il rimborso potrà essere imputato:

- **conto economico**: se, alla data di chiusura dell'esercizio, sussiste un'obbligazione di erogazione del rimborso, derivante dallo statuto o dal regolamento;
- **destinazione di utile**: in sede di assemblea soci di approvazione del bilancio, il rimborso potrà essere imputato quale voce di destinazione di utile, qualora non sussista un obbligo di ripartizione derivante dallo statuto o dal regolamento;



**Ne consegue che se la cooperativa vuole imputare il rimborso a conto economico dovrà prevedere tale modalità e l'obbligatorietà nello statuto o nel regolamento.**

## DEDUCIBILITA' DEI RISTORNI AI FINI IRAP

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta ufficiale a seguito di una richiesta di consulenza giuridica da parte dell'Alleanza delle Cooperative (n.956-37/2022)



→ **L'Agenzia afferma che il ristorno conserva la stessa natura a prescindere dal trattamento contabile**

→ *“il ristorno rilevato nello stato patrimoniale, dunque, mantiene la stessa natura di componente reddituale che rettifica i costi/ricavi rilevati al momento dell'apporto effettuato dai soci della cooperativa, assumendo una qualificazione diversa rispetto agli utili prodotti dalla stessa cooperativa”*



→ Il ristorno prelevato dall'utile deve essere trattato ai fini IRAP allo stesso modo del ristorno imputato a conto economico

→ **Diritto della cooperativa alla deduzione dei ristorni dal valore della produzione IRAP a prescindere dal trattamento contabile adottato**

**Viene così sancita la neutralità fiscale dei diversi trattamenti contabili del ristorno, garantendo libertà alla cooperativa nella scelta del metodo contabile**